

**Norme & Tributi**  
**Giustizia e sentenze**

# Tabulati telefonici, il Gip di Roma ci ripensa

**Penale**

**A pochi giorni di distanza interpretazioni diverse sulla disciplina da applicare**

**Da sciogliere il nodo dei reati per i quali è possibile la data retention**

**Giovanni Negri**

Sulla *data retention* è caos negli uffici giudiziari. Ne è esempio quanto avvenuto nell'ufficio Gip di Roma, dove, a distanza di pochi giorni sono state fornite interpretazioni divergenti sull'acquisizione dei tabulati telefonici.

A monte c'è la ormai nota sentenza della Corte di giustizia europea del 2 marzo 2021 con la quale è stato affermato che la decisione sull'accesso ai dati esterni delle comunicazioni (quelli interni coincidendo con i contenuti, oggetto semmai di intercettazioni) non può essere presa da un organo privo di terzietà come il rappresentante della pubblica accusa; inoltre, la pronuncia europea osserva che l'acquisizione è possibile solo per la repressione di «forme gravi di criminalità» o di «gravi minacce alla sicurezza pubblica».

A valle della pronuncia, l'ufficio Gip della capitale poche settimane fa aveva da una parte ritenuto immediatamente esecutiva la sentenza

za della Corte aggirando l'ostacolo della apparente eccessiva genericità della nozione di gravità dei reati interessati dalla possibilità di acquisizione, con un'interpretazione che ha fatto leva sull'articolo 266 del Codice di procedura penale, considerando l'acquisizione sempre possibile per tutti i reati che possono essere oggetto della più invasiva attività di intercettazione.

Una lettura troppo creativa afferma adesso un successivo decreto del medesimo ufficio, per il quale è vero che ai principi espressi nelle sentenze della Corte di giustizia europea deve essere attribuito il valore di fonte del diritto comunitario e tuttavia, quanto alla loro immediata applicazione nell'ordinamento giuridico italiano, va escluso che la sentenza del 2 marzo possa essere subito esecutiva. Troppo ampi infatti sono i margini di inde-

terminanza del riferimento ai casi in cui l'acquisizione è ammessa, «casi la cui concreta declinazione non può non ritenersi demandata (e venendo di fatto demandata dalla sentenza), in esecuzione ai proposti principi interpretativi della normativa Ue, alla legge nazionale, e non alla elaborazione giurisprudenziale».

Così non è possibile che debba essere il giudice e non la legge a stabilire nell'ordine:

- a) che per effetto della sentenza l'autorizzazione deve provenire da una autorità giurisdizionale;
- b) che quell'autorità deve essere il Gip;
- c) «quali sono i procedimenti che rientrano nella classe "procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica", andando a formarsi con criteri del tutto discrezionali - che potrebbero variare da sede a sede come è fisiologico che accada nella giurisdizione - il catalogo dei reati in relazione ai quali l'autorizzazione può essere concessa, magari con creativi rimandi (alternativi?, congiunti?) a quelli di cui agli articoli 266, 407 comma 2 lettera a), 51 commi 3 bis, 3 ter e 3 quater cpp».

La conclusione è allora quella della persistenza della disciplina preesistente, in attesa di un intervento del legislatore che è lo stesso Gip ad auspicare. Rispetto quindi alla richiesta di acquisizione formulata dal pubblico ministero, la risposta è sì non luogo a provvedere all'istanza con restituzione degli atti al P...

**IL CONTRASTO**

**Il precedente**

Pochi giorni fa il Gip di Roma aveva ritenuto l'acquisizione tabulati possibile per i reati che sono già oggetto di intercettazione

**La decisione**

Ora il medesimo Gip afferma invece la necessità di un intervento del legislatore: troppo generico l'elenco che si può ricavare dalla sentenza Ue

# Blocco prolungato degli stop all'esame della Consulta

**Immobili**

**Irragionevole lo stop anche nei casi di morosità precedente al Covid**

**Corrado Sforza Fogliani**

Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di costituzionalità del blocco delle esecuzioni di rilascio. La questione viene sollevata in relazione agli articoli 3 (eguaglianza dei cittadini davanti alla legge), 24 (possibilità di tutti di agire in giudizio), 42 (riconoscimento della proprietà privata), 47 (tutela del risparmio), 77 (emanazione di decreti da parte del Governo) e 117, comma 1 (potestà legislativa).

**I temi sotto la lente**

In particolare, nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, è messa in discussione la costituzionalità dell'articolo 13, comma 6 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, come convertito e modificato, «con cui - scrive David Di Noli Paulovich, giudice dell'esecuzione pendente e interessata al caso - fu disposta la «sospensione» dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, nonché dell'articolo 13, comma 3, del Dl 31 dicembre 2020, n. 112, come convertito, «sia nella parte in cui - scrive sempre il giudice dell'esecuzione - sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all'emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relativa al mancato pagamento del canone alle scadenze» e

che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al giudice dell'esecuzione di deliberare e autorizzare, mettendole a raffronto con le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante ai fini del decidere se sosporre la sospensione».

Paulovich ha anche disposto la trasmissione dell'ordinanza «senza indugio» al presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato.

**Dirigibilità di trattamento**

L'ordinanza del Tribunale di Trieste è particolarmente completa, sia nei suoi richiami normativi che nella sua elaborazione concettuale e dottrinale.

A parte il dubbio sulla carenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti, si fa in essa notare che «non può giustificarsi ed è palesemente irragionevole» la sospensione dei rilasci per morosità preesistenti alla pandemia e l'aggravamento della posizione del proprietario «quasi che egli non dovesse subire i contraccolpi della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente, in confronto all'occupante».

Davanti all'abusività dell'occupazione dell'immobile «non si comprende la ragione - è detto sempre nell'ordinanza - per cui non debba prevalere il ripristino della legalità violata».

«La mancata considerazione delle rispettive, concrete situazioni, del proprietario e dell'occupan-

alternativi di risoluzione delle controversie civili di **Federico Ciaccava**. La versione integrale su: **ntplusdiritto**

abusivo - sottolinea ancora il giudice - non è più costituzionalmente tollerabile».

La misura disposta non deve potersi tramutare - dice ancora il Tribunale - «in una fattispecie illegittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo, con penalizzazione di un «legittimo investimento», addirittura invece da incentivare «allorché si tratti - secondo il dettato costituzionale - di impiego del risparmio nel settore immobiliare».

**Le critiche Cedu**

Da ultimo il Tribunale fa notare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già avuto modo di censurare, fin dal 2002, i ritardi e la dilazione dell'esecuzione del rilascio degli immobili in Italia e che «appare dunque illegittimo il disporre con legge la ritardata dilazione dell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di rilascio degli immobili (anche) per situazioni estranee all'emergenza sanitaria e senza tenere nel minimo conto i legittimi diritti del proprietario pur se incisi dall'emergenza medesima».

Anche nel diritto interno, del resto (sentenza 3/4/1984, presidente Elia), la Corte costituzionale, nel soprassedere alla dichiarazione di incostituzionalità di norme di proroga delle locazioni, aveva fatto presente di ritenere che quelle norme sarebbero state «l'ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina locativa (legge 392/78), senza che possa consentirsi un ulteriore analogo intervento legislativo».

E questo, 37 anni fa.

# Finanziamento soci tassabile se è nel verbale di assemblea

**Diritto societario**

**Secondo la Cassazione la somma a credito sconta l'imposta di registro al 3%**

**Angelo Busani**

Il finanziamento soci enunciato in un verbale di assemblea, nel corso della quale viene aumentato il capitale sociale di una società utilizzando, per liberarlo, la somma a credito del socio finanziatore, è soggetto a imposta di registro con l'aliquota del 3%: è quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 11276 del 29 aprile 2021.

Si consolida, dunque, con questa decisione l'orientamento della Cassazione secondo il quale vi è una fattispecie di enunciazione tassabile quando il contratto di finanziamento tra il socio e la società viene enunciato nel corso di un'assemblea dei soci di tale società: principio espresso dalla Cassazione per la prima volta nel 2010 (15585/2010, «Il Sole 24 Ore», 12 settembre 2010) e ribadito, da ultimo, nel 2019 (32516/2019, «Il Sole 24 Ore», 2 marzo 2020).

Questa interpretazione, pertanto, svaluta implicitamente (in quanto l'argomento non è mai stato espressamente trattato in tutte le predette decisioni e nemmeno nell'ordinanza 11276/2021), l'osservazione secondo cui l'enunciazione in un verbale assembleare non si presta a essere tassata per mancanza del presupposto in base al quale l'enunciazione si rende tassabile: infatti, l'articolo 22, comma 1, del Tur (testo unico dell'imposta di registro, Dpr 131/1986) indica, quale

presupposto della tassazione dell'enunciazione, l'identità tra le parti contraenti dell'atto enunciatore e le parti contraenti dell'atto enunciatore.

Se il concetto di "parte contraente" è del tutto appropriato per il contratto di finanziamento-soci (ne sono "parti" la società finanziata e i soci finanziatori), esso è veramente inappropriato per il verbale assembleare, il quale, per sua stessa natura (essendo una mera registrazione degli eventi assembleari), è pacificamente concepito come un "atto senza parti".

In secondo luogo, deve essere osservato che se, come di solito accade (specie nelle società di ridotte dimensioni), il contratto di finanziamento soci non è formalizzato, ma è frutto di un accordo verbale, l'articolo 22, comma 2, Tur, esonera da tassazione per enunciazione i contratti verbali i cui effetti «sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione».

Ebbene, il verbale assembleare documenta, nel momento in cui illustra il collocamento dell'aumento di capitale sociale, il contratto tra soci e società con il quale i soci, esercitando l'opzione a essi spettante, sottoscrivono l'aumento di capitale e liberano la sottoscrizione compensando il credito derivante dal contratto di finanziamento soci con il debito derivante dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. È del tutto evidente che questa compensazione determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento e che questa situazione si verifica «in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione», con il che dovrebbe venir meno il presupposto della tassazione per enunciazione.

**L'APPELLO DEL GARANTE**

**Sentenze tributarie tutte in chiaro**

Dal 1° giugno le sentenze emesse dalle commissioni tributarie dovranno essere accessibili anche ai contribuenti e ai loro difensori. È quanto chiede il Garante del contribuente della Lombardia chiamato in causa dall'Aidc, l'Associazione italiana dottori commercialisti. Va detto, però, che l'appello del Garante non è cogente.

L'Aidc si è rivolta al Garante per chiedere di avere "parità delle armi" nel processo tributario, un principio violato perché mentre l'agenzia delle Entrate può accedere a tutti i fascicoli di cui è parte attiva il contribuente - anche tramite il suo difensore - può accedere solo agli atti del proprio fascicolo; una situazione di svantaggio che l'Aidc ha chiesto di risolvere. La data scelta non è casuale, dal 1° giugno scatta per tutte le Commissioni tributarie l'obbligo di redazione digitale delle sentenze, e secondo il Garante non è necessario un «oscuramento massivo dei dati» come sostiene il Mef, basterà omettere i dati personali in caso di specifica richiesta dell'interessato.

**UN IMPERATORE TRA LE ONDE DEL MARE. LE ISOLE DI NAPOLEONE BONAPARTE.**

**5 MAGGIO 1821 200 ANNI DALLA MORTE DI NAPOLEONE BONAPARTE**

La Corsica con i suoi aspri profili, la dorata prigione dell'Elba e la sperduta Sant'Elena. Tra queste pagine troverete non solo un viaggio dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico alla scoperta di queste terre, ma soprattutto la fame di gloria, gli amori, le sconfitte e la profonda inquietudine dell'animo di un uomo. Un uomo che ha segnato ripetutamente la Storia con la forza di epiche imprese e con il silenzio della solitudine, come le onde che si infrangono contro la scogliera, levigandola e plasmandola in un ciclo perpetuo.

**IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 5 MAGGIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\* E IN LIBRERIA**

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 05/06/2021. In libreria a 14,90 €.

Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

In vendita su [Shopping24offerte.ilsol24ore.com/napoleoneeletesuole](http://Shopping24offerte.ilsol24ore.com/napoleoneeletesuole)